

## Art. 10 Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Spetta al Rettore:
  - a) convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
  - b) emanare lo Statuto e i regolamenti nonché le rispettive modifiche;
  - c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
  - d) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo, previo parere del Senato Accademico;
  - e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
  - f) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale ;
  - g) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e del Direttore Generale;
  - h) esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli studenti;
  - i) proporre al Senato Accademico le determinazioni da adottare nei casi di violazione del Codice Etico, per i casi che non rientrino nella competenza del Collegio di Disciplina;
  - j) designare i rappresentanti dell'Ateneo presso Enti, aziende, istituzioni;
  - k) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;
  - l) esercitare ogni altra attribuzione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, che sia a lui demandata dall'ordinamento universitario e dalla vigente normativa.
3. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore designa il Pro-Rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.
5. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno in servizio presso le università italiane e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
6. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Spetta, inoltre, al rappresentante nel Senato Accademico dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente della Consulta degli Studenti.
7. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 15% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità. I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.
8. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. La convocazione viene pubblicata sul sito garantendone la massima diffusione. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve

avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.

9. Le candidature sono presentate, tramite pubblicazione su un'apposita sezione del sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della Conferenza di Ateneo, corredate di un breve *curriculum*, di una sintesi del programma elettorale, e delle firme di un numero di elettori pari al 10% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto. Le candidature sono discusse in Conferenza di Ateneo secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.
10. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto.
11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per sei anni.
12. Il Senato Accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione è approvata se riscuote il consenso della maggioranza dei partecipanti al voto, secondo i pesi definiti nei commi 6 e 7 che precedono. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e si procede a nuove elezioni secondo le regole stabilite nel presente Statuto per il caso di cessazione anticipata della carica. Le modalità e i termini della deliberazione del corpo elettorale sono fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.